



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 6 - RICOSTRUZIONE SISMA

<b>DATA</b>	<b>29/04/2026</b>
<b>NUMERO</b>	<b>1624</b>

**OGGETTO:** Determina a contrarre per l'affidamento, mediante gara europea a procedura telematica aperta, del "Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani e dei gatti randagi del Comune di Ascoli Piceno in una o più strutture messe a disposizione dall'affidatario". CUI: 00229010442202500010

### IL DIRIGENTE

#### DATO ATTO:

- della competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 94 del 31/12/2025;
- che, a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della L. 241/90, come modificato dall'art. 1, comma 41, del D. Lgs. n. 190/2012, non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis, comma 9, del Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Direttore generale;

#### RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 30/10/2025 ad oggetto "*Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 - Approvazione*";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2026 ad oggetto "*Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 - Approvazione*";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2026 ad oggetto "*Approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2026-2028 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)*";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 30/03/2026 ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, in forma ordinaria, ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. - Approvazione*";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 22/04/2026 ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il periodo 2026/2028 (art. 169 del D.lgs. 267/2000) – Approvazione*";
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

**PREMESSO** che il contratto del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi del Comune di Ascoli Piceno è in scadenza e si rende pertanto necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente per garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità;

**CONSIDERATO** che per l'affidamento in parola trovano applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D.Lgs 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice), come novellato dal D.Lgs 31/12/2024, n. 209, e relativi Allegati;

**RITENUTO** di dovere procedere sulla base delle seguenti scelte:

- durata: stabilire che la durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio in caso di esecuzione anticipata);
- attività: ai sensi dell'art 2, comma 2, lett. a), Allegato I.01, dare atto che l'attività da eseguire è identificata nella tabella che segue:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P) Secondaria (S)
1	Servizi di canile	98380000-0	96.99	P

- importo, manodopera e CCNL: dare atto che:

➤ l'importo complessivo dell'appalto principale, al netto di Iva, ammonta ad €\_318.190,00 (euro trecentodiciottomilacentonovanta/00) così composto:

	n.	costo unitario	giorni anno	anni	importo anno	biennio
Canile	130	3,10	365	2	147.095,00	294.190,00
Gattile	<i>importo a corpo</i>			2	12.000,00	24.000,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO PRINCIPALE</b>						<b>318.190,00</b>

➤ l'importo a base di gara comprende i costi stimati della manodopera pari ad €\_142.572,56 (euro centoquarantaduemilacinquecentosettantadue/56), calcolati tenendo conto di un monte ore presunto sulla base dei fabbisogni storicizzati e del costo orario del personale impiegato nell'appalto, desunto dalle tabelle per il personale dipendente dall'ANPAS e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie e di altre organizzazioni del terzo settore che operano nell'ambito socio sanitario, assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera, come dettagliato nella tabella che segue:

	inquadramento	costo orario	ore settimana	settimane anno	Totale
Operaio/a semplice	A1	7,915	150	52	61.737,00 €
Impiegato/a	C1	9,182	20	52	9.549,28 €
<b>IMPORTO MANODOPERA ANNUO</b>					<b>71.286,28 €</b>
<b>IMPORTO MANODOPERA BIENNIO</b>					<b>142.572,56 €</b>

- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, è il CCNL Id T182 "Servizi Assistenziali – Anpas Misericordie", individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice ed in conformità all'Allegato I.01, sulla base dei codici CPV e ATECO suindicati;
- gli importi a base d'asta sono i seguenti:

- il prezzo unitario, pari ad €\_3,10, che rappresenta il prezzo giornaliero riconosciuto dall'amministrazione comunale per il ricovero, custodia e mantenimento del singolo cane ospitato nella/e struttura/e messa/e a disposizione dall'affidatario;
- l'importo, pari ad €\_12.000,00, che rappresenta il prezzo a corpo riconosciuto dall'amministrazione comunale per il ricovero, custodia e mantenimento dei gatti ospitati nella/e struttura/e messa/e a disposizione dall'affidatario;
- **rischi interferenziali:** dare atto che, in considerazione della natura del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- **frazionamento:** dare atto che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché, secondo il RUP non sussistono le condizioni per la suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in quanto il frazionamento comprometterebbe l'unitarietà e omogeneità del servizio a discapito della qualità e fruibilità delle prestazioni e, dunque della sua complessiva efficacia (*impossibilità oggettiva*), vieppiù perché la gestione unitaria consente utili sinergie nell'organizzazione del servizio oltretutto una maggiore efficienza gestionale ed economica a fronte delle possibili economie di scala;

**RITENUTO**, altresì, di doversi riservare le seguenti modifiche al contratto in fase di esecuzione:

- **opzione di proroga del contratto:** riservarsi di prorogare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per una durata massima pari a 1 (uno) anno e per un importo di €\_159.095,00 (euro centocinquantanovemilantantacinque/00), Iva esclusa; l'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto;

**EVIDENZIATO**, quindi, che l'importo globale dell'appalto, pari ad €\_477.285,00 (euro quattrocentosettantasettemiladuecentoottantacinque/00), è superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice, come dettagliato nella tabella che segue:

<b>Importo complessivo</b>	<b>€_318.190,00</b>
Importo per l'opzione di proroga	€_159.095,00
<b>Valore globale stimato</b>	<b>€_477.285,00</b>

**ATTESO** che l'art. 1, comma 449, l. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 495, Legge 208/2018, dispone: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli [articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. omissis .....”*

**ACCERTATO** che per il servizio in oggetto non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale di Committenza Regionale delle Marche, come risulta dalla pagina internet del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e del sito <http://suam.regione.marche.it/>;

**VERIFICATO** che trattasi di servizio NON rientrante tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 11 luglio 2018 e che, pertanto il Comune non è obbligato a ricorrere alla SUAM quale soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 1, D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla l.89/2014;

**DATO ATTO** che il servizio in oggetto è stato inserito all'interno della programmazione relativa al triennio 2025/2027, annualità 2025 e allo stesso è stato attribuito il seguente CUI Programma Triennale Forniture e Servizi: 00229010442202500010;

**VISTO** che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Progetto di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**CONSIDERATO** che l'oggetto del contratto è l'affidamento del "servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi del Comune di Ascoli Piceno" le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato Tecnico e nello schema di Contratto predisposti dagli Uffici di questo Comune, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati trattandosi di informazioni allo stato riservate;

**VISTI:**

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

**DATO ATTO** che per lo svolgimento della gara in modalità telematica la stazione appaltante si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

**VISTO** l'art. 70 del Codice che rimette alla discrezionalità delle stazioni appaltanti la scelta della procedura da utilizzare per l'aggiudicazione degli appalti pubblici sopra soglia tra quelle ivi elencate;

**RITENUTO** che, trattandosi di servizio di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, si possa procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108, comma 1, del medesimo Codice, secondo quanto stabilito nell'Allegato "Criteri di valutazione OEPV" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;

**VALUTATO** opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato "*Criteri di partecipazione*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
- b) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere

- preliminarmente alla verifica del pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti, quindi alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;
- c) in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
  - d) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
  - e) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, valutare l'anomalia delle offerte nel modo che segue:
    - ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
    - ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, riservarsi la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa;
  - f) sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione solo il primo graduato, dando atto, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice, che la deroga risulta necessaria in quanto, in presenza di procedura inversa, la documentazione amministrativa dei concorrenti diversi dal primo classificato non valutata resta per pacifica giurisprudenza ignota e pertanto estranea al procedimento di gara (cfr ex plurimis, TAR Lombardia, Sez.IV,29/10/2025, n.3459);
  - g) ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice ammettere il subappalto, fermo restando il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate;
  - h) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto; ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di garantire l'unicità del servizio, nonché di rafforzare il controllo delle attività di esecuzione e più in generale dei luoghi di lavoro;
  - i) ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, riservarsi l'esecuzione anticipata del contratto in considerazione della necessità di garantire il servizio senza alcuna interruzione;
  - j) ai sensi dell'Allegato I.3, comma 1, lett. a), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
  - k) stabilire che l'aggiudicatario del contratto di appalto, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico, il personale già operante, alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di settore suindicato;
  - l) ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3, stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20 giugno 2023;
  - m) ai sensi dell'art. 11, commi 2, lett. c) e 3, Allegato II.2-bis, e tenuto conto che il CPV del presente affidamento rientra nell'elenco della Tabella D3 del medesimo Allegato, individuare, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, l'indice composto dai seguenti indici indicati in Tabella con i relativi pesi ponderali:
    - NIC con classificazione ECOICOP “[00ST] indice generale senza tabacchi” 50%;
    - IR del Settore economico ATECO “[9609] Attività di servizi per la persona” 50%;
  - n) ai sensi dell'art. 3, comma 1, Allegato II.2-bis, stabilire che la variazione dei prezzi sarà monitorata mensilmente e, dunque, con la stessa frequenza di aggiornamento dell'indice revisionale composto di cui alla precedente lett. p);

**DATO ATTO** che per la tipologia dei servizi in oggetto non sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Ambientali Minimi”;

**CONSIDERATO** che occorre approvare i seguenti elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:

- Relazione generale;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- Elenco personale attualmente impiegato;
- Calcolo Manodopera;

**DATO ATTO** che:

- il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: 00229010442202500010;
- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP sotto indicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'arch. Ugo Galanti, Dirigente del Settore 6 del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa M. Sara Massoni perché ragioni concernenti l'organizzazione interna del Settore 6 impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa dal RUP;
- nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), indicato nella successiva parte dispositiva, non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- per effetto della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 250,00;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- ai sensi degli artt. 27 e 84 del Codice in combinato disposto con gli artt. 3 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato su:
  - BDNCP:
  - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici";

**DATO ATTO** che l'appalto, è finanziato con fondi del Bilancio Comunale;

**CONSIDERATO** che l'incentivo per funzioni tecniche pari ad € 5.091,04 (1,6 % dell'importo a base di gara) trova copertura al capitolo 13480.1 "Spese per cani randagi e lotta al randagismo" del Bilancio 2026/2028 e verrà impegnato con successivi atti;

## **DETERMINA**

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D.Lgs. 267/2000;
3. di **APPROVARE** i seguenti documenti di progetto redatti ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati contenendo informazioni al momento riservate:

- Relazione generale;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- Elenco personale attualmente impiegato;
- Calcolo Manodopera;

4. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del "Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi del Comune di Ascoli Piceno in una o più strutture messe a disposizione dall'affidatario", **DANDO ATTO** che il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 477.285,00 (euro quattrocentosettantasettemiladuecentoottantacinque/00), Iva esclusa, come di seguito riepilogato:

Importo complessivo	€_318.190,00
Importo per l'opzione di proroga	€_159.095,00
<b>Valore globale stimato</b>	<b>€_477.285,00</b>

5. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 1, del medesimo decreto;
6. di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
7. di **DARE ATTO** che in base al decreto Sindacale n. 94 del 31/12/2025, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente del Settore 8 "PNRRR – GARE", cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;
8. di **DARE ATTO** che:
- il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: 00229010442202500010;
  - l'attività da eseguire è così identificata:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P)
				Secondaria (S)
1	Servizi di canile	98380000-0	96.99	P

- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP sotto indicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'arch. Ugo Galanti, Dirigente del Settore 6 del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa M. Sara Massoni, perché ragioni concernenti l'organizzazione interna del Settore 6, impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa dal RUP;
- nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA) suindicato, non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62,

giusta dichiarazione conservata agli atti;

- per effetto della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad €\_250,00;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi degli artt. 27 e 84 del Codice in combinato disposto con gli artt. 3 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato su:
  - BDNCP:
  - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici:

9. di **DARE ATTO** che l'appalto è finanziato con fondi di bilancio;

10. di **DARE ATTO** che l'incentivo per funzioni tecniche pari ad €\_5.091,04 (1,6 % dell'importo a base di gara) trova copertura al capitolo 13480.1 "Spese per cani randagi e lotta al randagismo" del Bilancio 2026/2028 e verrà impegnato con successivi atti;

11. di **PRENOTARE** la somma di €\_388.191,80 compresa IVA 22%, relativa al contratto principale, al capitolo 13480.1 del bilancio di previsione 2026/2028 ad oggetto "Spese per cani randagi e lotta al randagismo" secondo le seguenti annualità:

- quanto ad €\_ 80.873,29 a valere sull'anno 2026;
- quanto ad €\_ 194.095,90 a valere sull'anno 2027;
- quanto ad €\_ 113.222,61 a valere sull'anno 2028;

12. di **DARE ATTO** che, in caso di attivazione delle modifiche contrattuali in corso di esecuzione, si provvederà all'assunzione dei relativi impegni con successivi atti;

13. di **ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;

14. di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;

15. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

Allegati non pubblicati:

- Relazione generale
- Capitolato Speciale d'appalto
- Schema di contratto
- Criteri di valutazione OEPV
- Criteri di partecipazione
- Elenco personale attualmente impiegato
- Calcolo Manodopera

**Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento**  
**MASSONI MARIA SARA**

**Il Dirigente**  
**GALANTI UGO**

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*